

N. 00393/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00415/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2009, proposto da: Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale, Federazione Nazionale Pro Natura, Associazione Pro Natura Alessandria – i due fiumi, Alberto Deambrogio, Pier Giorgio Comella, Enrico Moriconi, Lino Balza e Giulio Armano, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Mattia Crucoli e Adelaide Piterà, con domicilio eletto presso l'avv. Adelaide Piterà in Torino, piazza Statuto, 9;

contro

Ministero dello sviluppo economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

SOGIN S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Stajano, Giovanni Caputi e Nicola Pippia, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Cresta in Torino, via Bertola, 2;

e con l'intervento di

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Dirigente dell'Ufficio XVII della Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie, di data 27/11/2008, e di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di SOGIN S.p.a.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum della Regione Piemonte;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/5/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, appaiono assistite da apprezzabili elementi di fumus le censure introdotte con il primo motivo di ricorso e riferite all'incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento impugnato nonché al mancato accertamento dei requisiti di idoneità del sito.

Considerato, sotto altro profilo, che le circostanze allegate dai ricorrenti comprovano l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, accoglie l'istanza cautelare in epigrafe e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21/5/2009 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2009

IL SEGRETARIO